COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XCVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZAPPA**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1187

Disegno di legge (*Coordinamento*):

Ordinamento della professione di perito agrario (3780) 1187

PRESIDENTE 1187

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1199

La seduta comincia alle 12,45.

ZOBOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Bisantis, Bova, Breganze e Valiante.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Ordinamento della professione di perito agrario (3780).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Ordinamento della professione di perito agrario ».

Nella seduta del 13 ottobre 1967, la Commissione mi dette mandato di procedere al coordinamento del testo del disegno di legge. Infatti, su un testo originario di 87 articoli la Commissione ne soppresse integralmente 23 in quanto contenenti norme di carattere regolamentare mentre ebbe a sopprimere interi commi in altri 7 articoli apportando, infine, delle modifiche a quasi tutti i rimanenti articoli.

Da ciò si è imposta la necessità di un attento coordinamento del testo, lavoro che ho effettuato con la collaborazione del relatore.

I criteri seguiti sono stati quelli di dare una nuova numerazione agli articoli del testo; di rivedere tutti i richiami contenuti nel disegno di legge con riferimento agli stessi articoli del provvedimento; di sfrondare le singole norme dalla reiterata ripetizione del verbo « deve », in quanto la legge, nella migliore tecnica legislativa, è già imperativa di per se stessa; di riportare, dove possibile, i verbi delle singole norme al presente indicativo; di aggiungere dopo la parola « elenchi » l'altra « speciali » in relazione all'apposito elenco nel quale vengono iscritti i periti agrari che non sono liberi professionisti; di sostituire la parola « professionista » o « libero professionista » con « perito agrario ».

All'articolo 18 ho ritenuto di dividere il primo periodo in due, per distinguere la convocazione dell'assemblea straordinaria fatta su iniziativa del presidente da quella a seguito di richiesta degli iscritti nell'albo.

All'articolo 25 ho aggiunto la parola « scritta » dopo le altre « motivata richiesta » per una maggiore precisazione.

All'articolo 48, secondo comma, c'era un richiamo all'articolo 13 del vecchio disegno di legge. Essendo stato soppresso questo articolo ho ritenuto necessario riportare la norma nel suo concetto per cui il secondo comma rimarrebbe così formulato: « Il Consiglio, udito l'interessato ed esaminate le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole dell'incolpato ».

Altra variazione, per un richiamo al soppresso articolo 13, ho ritenuto di apportare al terzo comma dell'articolo 50 sostituendo le parole: « viene a mancare il numero legale previsto dall'articolo 13 » con le altre: « viene a mancare la maggioranza dei suoi membri ».

Analoga modifica è stata da me apportata al terzo comma dell'articolo 51 ove ho sostituito l'inciso: « viene a mancare il numero legale previsto dall'articolo 37 » con le altre: « viene a mancare la maggioranza dei suoi membri ».

All'articolo 59 ho ritenuto necessario aggiungere un comma in quanto, date le soppressioni apportate al testo, si avrebbe avuto un sistema di notifiche incompleto. Bisogna prendere le mosse dall'articolo 54 dove è detto che le decisioni del Consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica davanti al Consiglio del collegio nazionale. Successivamente, all'articolo 60 si prevede l'impugnazione da parte dell'interessato o del procuratore della Repubblica davanti al tribunale contro le decisioni del collegio nazionale. Da questo sistema deriva che le decisioni del ricorso di cui all'articolo 59 vanno notificate tanto all'interessato quanto al Procuratore della Repubblica per mettere in grado quest'ultimo di impugnare la decisione del Consiglio del collegio.

Invece, all'articolo 59 avevamo approvato una norma riguardante solo la notifica della decisione all'interessato, pretermettendo qualsiasi disposizione circa la notifica della stessa decisione al Procuratore della Repubblica. Pertanto, come ho già detto, ho aggiunto un comma all'articolo 59 che è così formulato: « La decisione, nello stesso termine di cui al comma precedente, è notificata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione ove ha sede il Collegio di appartenenza dell'interessato ».

Queste nel loro complesso le modifiche apportate al testo, in sede di coordinamento con alcune minori di carattere formale e letterale.

Non essendovi osservazioni, do lettura dei singoli articoli del disegno di legge, così come risultano dopo il coordinamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Titolo di perito agrario.

Il titolo di perito agrario spetta a coloro che hanno conseguito il diploma che, secondo gli ordinamenti scolastici, abilita all'esercizio della relativa professione.

ART. 2.

Attività professionale.

Formano oggetto della professione di perito agrario:

a) la direzione e la amministrazione di aziende agrarie e di aziende di trasformazione dei prodotti agrari, limitatamente alle medie aziende; la progettazione e la direzione dei lavori di trasformazione e di miglioramento fondiario e relative costruzioni in struttura ordinaria, limitatamente alle piccole aziende;

b) la misura, la stima e la divisione di fondi rustici anche ai fini di mutui fondiari;

c) i tipi di frazionamento relativi al catasto dei terreni;

d) la stima dei tabacchi e lavori nella tecnica dei tabacchi;

e) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti;

f) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte, le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni, nonché la stima dei miglioramenti agrari e zootecnici;

g) le rotazioni agrarie;

h) le funzioni contabili e di amministrazione nelle aziende agrarie;

i) le curatele di aziende agrarie;

l) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione (enotecnici, caseari, elaiotecnici, ecc.);

m) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.

ART. 3.

Limiti dell'attività professionale.

Le mansioni indicate nella lettera *a*) del precedente articolo nonché nella lettera *m*), per quanto si attiene alle attività di cui alla lettera *a*), possono esser esercitate dai periti agrari qualora non richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie, nell'ambito delle rispettive competenze, dei dottori agronomi, degli ingegneri o dei geometri.

ART. 4.

Esercizio della libera professione - Elenco dei non esercenti.

Il perito agrario non può esercitare la libera professione se non è iscritto nell'albo professionale.

L'iscrizione nell'albo non è consentita ai periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in un elenco speciale.

I periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del Consiglio soltanto per ciò che attiene all'esercizio della libera professione.

Il perito agrario iscritto in un albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

ART. 5.

Obbligo del segreto professionale.

Il perito agrario iscritto nell'albo non può rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragione della propria professione.

ART. 6.

Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia

Il Ministro di grazia e giustizia esercita direttamente o a mezzo dei Presidenti e dei Procuratori generali di Corte di appello, l'alta vigilanza sui Collegi dei periti agrari ai fini dell'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari.

ART. 7.

Incarichi dell'Autorità e delle Amministrazioni pubbliche.

Gli incarichi relativi all'attività della professione di perito agrario sono, normalmente, affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti nell'albo dei periti agrari.

Quando esse intendono conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

I periti agrari che sono in possesso di un diploma di specializzazione prevista dai vigenti ordinamenti scolastici sono preferiti nelle mansioni proprie del diploma stesso.

TITOLO II

COLLEGI DEI PERITI AGRARI

ART. 8.

Circoscrizioni territoriali - Personalità giuridica.

In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno quindici periti agrari è costituito, con sede nel comune capoluogo, un Collegio professionale retto da un Consiglio.

Se il numero dei periti agrari esercenti in una provincia è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo del Collegio indicato dal Consiglio del Collegio nazionale.

Il Collegio ha personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 9.

Composizione del Consiglio del Collegio.

Il Consiglio del Collegio è composto di periti agrari iscritti nell'albo: in numero di cinque se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento.

I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo, riuniti in assemblea; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

ART. 10.

Cariche del Consiglio.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.

Quando il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

ART. 11.

Attribuzioni del presidente.

Il presidente ha la rappresentanza del Collegio ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonché le attestazioni e i certificati relativi agli iscritti.

ART. 12.

Attribuzioni del Consiglio.

Il Consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) vigila per la tutela del titolo di perito agrario e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 13;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza del Collegio e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organizzazioni di carattere locale;

i) designa i periti agrari chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

l) dispone la convocazione dell'assemblea;

m) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del Collegio, una tassa per la iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale; una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, nonché, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 26, lettera *g*), un contributo annuale;

n) sospende dall'albo o dall'elenco speciale, osservate per quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al Consiglio del Collegio ed al Consiglio del Collegio nazionale;

o) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

ART. 13.

Decadenza dalla carica di membro del Consiglio.

Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

ART. 14.

Scioglimento del Consiglio.

Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non è in grado di funzionare, o se, chiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento del Consiglio le sue funzioni sono esercitate da un Commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio del Collegio nazionale.

Il Commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei membri, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì, un segretario tra gli iscritti nell'albo.

ART. 15

Collegio dei revisori dei conti.

Ogni Collegio con più di cinquanta iscritti ha un Collegio di revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno supplente.

Il Collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio, riferendone all'assemblea.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei conti, nella prima riunione, elegge, nel proprio seno, un presidente.

ART. 16.

Assemblea ordinaria degli iscritti.

L'Assemblea è convocata dal presidente. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 17.

Assemblea per l'approvazione dei conti.

L'assemblea degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno.

ART. 18.

Assemblea straordinaria.

Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno e ogni volta che lo deliberi il Consiglio. Quando ne è fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo il presidente è tenuto a convocarla entro venti giorni. Se non vi provvede, l'assemblea è convocata dal pubblico ministero presso il tribunale, il quale designa un iscritto nell'albo che la presiede.

ART. 19.

Assemblea per l'elezione del Consiglio del Collegio e del Collegio dei revisori dei conti.

La data per l'elezione del Consiglio e, ove occorra, del Collegio dei revisori dei conti è fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipano alla votazione almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto degli iscritti; i votanti, in ogni caso, non debbono essere meno di dieci.

Il voto è personale, diretto e segreto.

ART. 20.

Costituzione di nuovi Collegi.

Il Ministro di grazia e giustizia, qualora il Consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari proponga la costituzione di un nuovo Collegio, nomina un Commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale.

ART. 21.

Fusione di Collegi.

Quando in un Collegio viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 8, il Ministro di grazia e giustizia può disporne la fusione con altro Collegio, sentito il Consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari.

TITOLO III.

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

ART. 22.

Collegio nazionale.

I Collegi locali dei periti agrari costituiscono un unico Collegio nazionale avente personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 23.

Consiglio del Collegio nazionale.

Il Consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma ed è composto di undici membri eletti da tutti i Consigli dei Collegi locali tra coloro che hanno una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni.

I membri del Consiglio del Collegio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data dell'insediamento.

Il Consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

ART. 24.

Cariche del Consiglio del Collegio nazionale.

Il Consiglio del Collegio nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un tesoriere. Quando il presidente ed il vice-presidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

ART. 25.

Attribuzioni del presidente del Consiglio del Collegio nazionale.

Il presidente del Consiglio del Collegio nazionale ha la rappresentanza del Collegio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

Il presidente convoca il Consiglio del Collegio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

ART. 26.

Attribuzioni del Consiglio nazionale.

Il Consiglio del Collegio nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime, quando è richiesto dal Ministro di grazia e giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei Consigli dei Collegi intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) propone la costituzione di nuovi Collegi;

d) esprime il proprio parere sulla fusione di Collegi;

e) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei Consigli dei Collegi e sulla relativa nomina di Commissari straordinari;

f) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai Consigli dei Collegi;

h) determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del Collegio nazionale, e con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali;

i) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dei Collegi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli dei Collegi e dei Collegi dei revisori dei conti.

ART. 27.

Elezione del Consiglio del Collegio nazionale.

Per la designazione dei membri del Consiglio del Collegio nazionale, il Consiglio di ogni Collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti nell'albo un candidato. La designazione è adottata a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

La designazione ha luogo non prima dei trenta e non dopo i quindici giorni antecedenti la data di scadenza del Consiglio in carica ed è immediatamente comunicata ad una commissione nominata, ogni quinquennio, dal Ministro di grazia e giustizia.

A ciascun Consiglio del Collegio spetta in relazione al numero degli iscritti nell'albo, un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti fino a duecento ed un altro voto per ogni cento o frazione di cento iscritti da duecento in poi.

La Commissione prevista nel secondo comma del presente articolo è composta da cinque periti agrari ed è presieduta dal più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario addetto all'ufficio delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 28.

Incompatibilità.

La carica di membro del Consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari è incompatibile con quella di membro del Consiglio di un Collegio.

ART. 29.

Comunicazione delle decisioni.

Le decisioni del Consiglio del Collegio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio del Collegio che ha emesso il provvedimento, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto Consiglio nonché al Ministero di grazia e giustizia.

TITOLO IV.

ALBO ED ELENCO SPECIALE: ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

ART. 30.

Contenuto dell'albo e dell'elenco speciale.

L'albo e l'elenco speciale contengono il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo e l'elenco speciale sono compilati secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e portano un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.

ART. 31.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) essere di specchiata condotta morale;

d) avere conseguito il diploma di cui all'articolo 1 per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario;

e) avere la residenza nella circoscrizione del Collegio nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale coloro che hanno riportato condanna a pena che, a norma del presente ordinamento, comporta la radiazione dall'albo o dall'elenco speciale.

ART. 32.

Iscrizione - Rigetto della domanda.

Il Consiglio del Collegio delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione. La deliberazione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, è motivata.

Qualora il Consiglio del Collegio non abbia provveduto entro il termine stabilito dal primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 54, al Consiglio del Collegio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

ART. 33.

Divieto di iscrizione in più albi o elenchi speciali. — Trasferimenti.

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali.

Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero è sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.

ART. 34.

Cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale. — Sospensione per morosità.

Il Consiglio del Collegio dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo d'ufficio o su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il tribunale, nei seguenti casi:

a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 31, lettere *a*) e *b*);

b) quando ricorre una causa d'incompatibilità a norma dell'articolo 4, comma secondo.

Il Consiglio del Collegio dispone la cancellazione dell'iscritto nell'elenco speciale nel caso di cui alla lettera *a*) del precedente comma.

L'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale che, per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 12, lettera *n*), essere sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio del Collegio quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti.

Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

ART. 35.

Reiscrizione.

Il perito agrario cancellato dall'albo o dall'elenco speciale può chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.

Il perito agrario reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

ART. 36.

Comunicazione delle deliberazioni del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio del Collegio in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sono comunicate nel termine di trenta giorni dalla loro data all'interessato, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede il Collegio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

TITOLO V

SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

ART. 37.

Responsabilità disciplinare.

Al perito agrario che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni disciplinari previste nel presente titolo.

ART. 38.

Sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;

d) la radiazione.

ART. 39.

Avvertimento.

L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa e nel richiamo del perito agrario all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del Consiglio del Collegio. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Entro i dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Quando non è conseguente ad un procedimento disciplinare l'avvertimento è disposto dal presidente del Consiglio del Collegio.

ART. 40.

Censura.

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, ma che non ledono il decoro o la dignità professionale.

La censura è disposta con deliberazione del Consiglio del Collegio.

ART. 41.

Sospensione dall'albo o dall'elenco speciale. — Sospensione cautelare.

La sospensione dall'albo o dall'elenco speciale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con deliberazione del Consiglio.

Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'albo o dall'elenco speciale:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, nn. 1, 2, 3 del codice penale;

c) l'emissione di un mandato od ordine di cattura;

d) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

Nei casi in cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva nonostante ricorso e non è soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38.

ART. 42.

Radiazione.

La radiazione dall'albo professionale o dall'elenco speciale può essere disposta quando l'iscritto riporta con sentenza irrevocabile con-

danna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando con la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

Importano di diritto la radiazione dall'albo o dall'elenco speciale:

a) la condanna, con sentenza irrevocabile, per delitto non colposo, alla pena della reclusione non inferiore a tre anni;

b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;

c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

ART. 43.

Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale.

Il perito agrario, sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, quando non è stato radiato a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

ART. 44.

Fatti costituenti reato.

Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il Consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.

ART. 45.

Prescrizione.

L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale.

ART. 46.

Competenza.

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio del Collegio ove è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro del Consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al Consiglio del Collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello.

Se l'incolpato è membro del Consiglio del Collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al Consiglio del Collegio designato dal Consiglio del Collegio nazionale.

ART. 47.

Apertura del procedimento disciplinare.

Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42 non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

Il Consiglio del Collegio inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato.

Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio. Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.

ART. 48.

Svolgimento del procedimento disciplinare.

Il presidente nomina, tra i membri del Consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al Consiglio i fatti per cui si procede.

Il Consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del Consiglio. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

ART. 49.

Notificazione delle decisioni.

Le decisioni del Consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al pubblico ministero presso

il tribunale, al Procuratore generale presso la Corte di appello del distretto ove ha sede il Consiglio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 50.

Astensione e ricusazione dei membri del Consiglio del Collegio.

L'astensione e la ricusazione dei membri del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del Consiglio ne dà notizia al Consiglio nazionale che designa altro Collegio al cui consiglio vanno rimessi gli atti.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio del Collegio cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

ART. 51.

Astensione e ricusazione dei membri del Consiglio del Collegio nazionale.

L'astensione e la ricusazione dei membri del Consiglio del Collegio nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sulla astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio del Collegio nazionale.

Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del Consiglio del Collegio nazionale chiama ad integrare il Consiglio stesso un numero corrispondente di membri del Consiglio del Collegio di Roma, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione nell'albo.

ART. 52.

Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione.

Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 41, il Consiglio del Collegio, nello applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinarne la immediata esecuzione provvisoria nonostante ricorso.

ART. 53.

Reiscrizione dei radiati.

Il perito agrario radiato dall'albo o dall'elenco speciale può esservi reiscritto purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, se questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, primo comma, e 36.

Il radiato reiscritto nell'albo o nell'elenco speciale acquista l'anzianità dalla data della reiscrizione.

TITOLO VI.

IMPUGNAZIONI

ART. 54.

Ricorsi avverso le decisioni del Consiglio del Collegio nonché in materia elettorale e disciplinare.

Le decisioni del Consiglio del Collegio in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio, con ricorso al Consiglio del Collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

Il ricorso al Consiglio del Collegio nazionale è presentato o notificato al Consiglio del Collegio che ha emesso la deliberazione impugnata.

In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo o nell'elenco speciale ed il Procuratore della Repubblica competente a norma del comma precedente possono proporre ricorso al Consiglio del Collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 41, ultimo comma, e 52, il ricorso al Consiglio del Collegio nazionale ha effetto sospensivo.

ART. 55.

Poteri del Consiglio del Collegio nazionale.

Il Consiglio del Collegio nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedi-

mento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

In materia elettorale il Consiglio del Collegio nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

ART. 56.

Contenuto del ricorso al Consiglio del Collegio nazionale.

Il ricorso dinanzi al Consiglio del Collegio nazionale, ad eccezione di quello proposto dal Procuratore della Repubblica, è redatto su carta bollata.

Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato:

a) dalla indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione del risultato elettorale;

b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento.

Quando non sia proposto dal Procuratore della Repubblica, il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 e dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del Consiglio del Collegio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni o le notificazioni sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio del Collegio nazionale.

ART. 57.

Irricevibilità del ricorso.

È irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

Se il ricorso non è corredato della ricevuta del versamento di cui all'articolo precedente, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

ART. 58.

Esame del ricorso.

Le sedute del Consiglio del Collegio nazionale non sono pubbliche.

Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per ricorrere oppure nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti.

Quando il Consiglio del Collegio nazionale ritiene necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata, con le modalità previste dall'articolo 56 ultimo comma, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti in possesso del Consiglio del Collegio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione le singole questioni che indica, raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

ART. 59.

Decisione del ricorso.

La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale presso la segreteria del Consiglio nazionale ed è notificata nel termine di trenta giorni dal deposito al ricorrente, a norma dell'articolo 56 nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione, la notifica si esegue presso il domicilio risultante dall'albo o dall'elenco speciale e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del Consiglio del Collegio nazionale.

La decisione, nello stesso termine di cui al comma precedente, è notificata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione ove ha sede il Collegio di appartenenza dell'interessato.

ART. 60.

Ricorso avverso le decisioni del Consiglio del Collegio nazionale.

Le decisioni del Consiglio del Collegio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nel-

l'albo o nell'elenco speciale nonché in materia disciplinare o elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore generale competenti per territorio.

Sia presso il tribunale che presso la Corte di appello il collegio giudicante è integrato da due periti agrari. Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un Collegio dei periti agrari, e per ciascuna Corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega dal Presidente della Corte d'appello del distretto, quattro periti agrari, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dei Collegi aventi sede nel distretto, che siano cittadini italiani di età non inferiore ai venticinque anni, di incensurata condotta ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.

Il tribunale e la Corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

Il ricorso per cassazione è proponibile anche dal Procuratore generale della Corte di appello entro sessanta giorni.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

TITOLO VII

ONORARI, INDENNITÀ E SPESE

ART. 61.

Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese.

Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del Consiglio del Collegio nazionale, approvata dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste.

ART. 62.

Restituzione di atti e documenti.

Il perito agrario non può trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente allegando la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.

Sul reclamo del committente, il presidente del Consiglio del Collegio invita il perito agrario a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del Consiglio del Collegio che ha facoltà di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 63.

Riscossione dei contributi.

Il Collegio riscuote i contributi previsti dagli articoli 12, lettera *m*) e 26, lettera *h*), mediante ruoli annuali compilati dal Consiglio resi esecutivi dall'Intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette il quale provvede a rimettere al Collegio locale ed al Collegio nazionale l'importo delle rispettive quote.

ART. 64.

Personale del Collegio nazionale e dei Collegi locali.

Il Consiglio del Collegio nazionale ed i Consigli dei Collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

ART. 65.

Già abilitati all'esercizio professionale.

Conservano il diritto all'iscrizione nell'albo coloro che sono stati iscritti a norma dell'articolo 22 regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365.

Analogo diritto è riconosciuto ai diplomati della cessata scuola tecnica agraria pareggiata di San Michele all'Adige (Trento), o di scuole o istituti similari, i quali dimostrino di aver prestato alla data di entrata in vigore della presente legge e negli ultimi cinque anni attività professionale anche dipendente.

ART. 66.

Regolamento di esecuzione.

Il Governo della Repubblica, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione.

Ritengo si possa considerare così sciolta - con l'unanime assenso della Commissione - la riserva di coordinamento formulata nella seduta del 13 ottobre 1967.

Se non ci sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 3780, approvato nella seduta del 13 ottobre 1967 e sottoposto a riserva di coordinamento, sciolta nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sul disegno di legge:

« Ordinamento della professione di perito agrario » (3780):

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Berlinguer Mario, Cacciatore, Cariota Ferrara, Cavallaro Francesco, Coccia, Costa Massucco Angiola, D'Amore, Galdo, Lucifredi, Macchiavelli, Martuscelli, Melis, Migliori, Palazzolo, Pellegrino, Pennacchini, Re Giuseppina, Riccio, Sforza, Tenaglia, Zappa, Zoboli.

Sono in congedo:

Bisantis, Bova, Breganze e Valiante.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO